

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 287/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'11 giugno 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013, INFLITTA AL SIG. ALBANESE PASQUALE SEGUITO GARA CAMPIONATO REGIONALE SERIE D CALCIO A 5 VALTOURNENCHE CALCIO A 5/RIVARA DEL 15.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 56 del 18.2.2010)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale, ridetermina la sanzione inflitta al Sig. Pasquale Albanese in cinque anni di squalifica.

#### 2° Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Prof. Alfonso Celotto, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**2) RICORSO DELLA POL. MONTEROTONDO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PARASMO MARCO SEGUITO GARA PLAY-OFF GUIDONIA MONTECELIO/MONTEROTONDO DEL 23.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 177 del 24.5.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Monterotondo Calcio di Monterotondo (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3° Collegio composto dai Signori**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Alfonso Celotto, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'U.S.D. MARTANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA PER 0-3 DELLE GARE:**

1) **A.S.D. SAN DONATO/U.S.D. MARTANO DEL 17.1.2010;**

2) **U.S.D. MARTANO/A.S.D. CARMIANO DEL 15.11.2009;**

(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com Uff. n. 61 del 20.5.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dall'U.S.D. Martano di Martano (Lecce).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **4) RICORSO DELL'A.S.D. SANVITese AVVERSO LE SANZIONI:**

• **DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PAOLO GINI, PRESIDENTE A.S.D. SANVITese;**

• **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 8 COMMI 9 E 10 E 4, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 7114/739PF/09-10/GR/MG DEL 26.4.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 20.5.2010)**

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Sanvitese di San Vito al Tagliamento (Pordenone).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

**Publicato in Roma l'11 giugno 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete